SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 ottobre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2023.

Ripartizione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza e del Fondo per la gestione della cybersicurezza, ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197. (23A05460) . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2023.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Cremona», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1362/2007 della Commissione del 22 novembre 2007. (23A05362). . . *Pag.* 6

DECRETO 21 settembre 2023.

Designazione del laboratorio Alimenti e ambiente S.r.l., in Bagheria, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (23A05363) . . . . . *Pag.* 9

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 27 settembre 2023.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni, prima e seconda *tranche*. (23A05495) . . *Pag.* 10

Ministero della salute

DECRETO 19 luglio 2023.

Integrazione del decreto 12 agosto 2021, recante modalità di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (23A05360). . . . . *Pag.* 14

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 29 agosto 2023.

Adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. (23A05361) . . . . *Pag.* 15

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 19 settembre 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Distercoop società cooperativa agricola in sigla "Distercoop soc. coop. agr."», in Faenza. (23A05364). . *Pag.* 20

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 9 agosto 2023.

Ripartizione delle risorse, per il secondo semestre dell'anno 2021, di cui al decreto 5 aprile 2022, recante: «Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione. (23A05430) . . . . *Pag.* 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolmitriptan, «Zomig». (23A05383) . . . . *Pag.* 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di erdosteina, «Erdotin». (23A05384) . . . . *Pag.* 45

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tossina botulinica, «Alluzience». (23A05385). . . . *Pag.* 46

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di immunoglobulina umana normale, «Cutaquig». (23A05386). . . . . *Pag.* 47

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lansoprazolo, «Zoton». (23A05387) . . . . *Pag.* 47

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (23A05388). . . . . *Pag.* 48

Camera di commercio delle Marche

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (23A05366) . . . . *Pag.* 48

Camera valdostana delle imprese e delle professioni

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (23A05367) . . . . *Pag.* 48

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Istituzione di un Consolato onorario in Davao City (Filippine). (23A05369). . . . . *Pag.* 48

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Iasi (Romania). (23A05370) . . . . *Pag.* 48

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Versalis S.p.a., in Mantova, relativo all'attuazione del Progetto HOOP - impianto pilota per la pirolisi di plastiche miste. (23A05365) . . . . *Pag.* 49

Ministero dell'interno

Classificazione di un prodotto esplosivo (23A05368). . . . . *Pag.* 49

Soppressione della Parrocchia di S. Stefano in Casale Pistrino, in Brisighella. (23A05399) . . . . . *Pag.* 50

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto religioso di diritto diocesano «Figli di Sant'Anna», in Roma. (23A05400). . . . . *Pag.* 50

Soppressione della Parrocchia della Madonna del Bosco, in Alfonsine. (23A05401) . . . . *Pag.* 50

Criteri e modalità di riparto e utilizzo, per l'anno 2023, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, pari a 6 milioni di euro. (23A05481). . . . . *Pag.* 50

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2023.

Ripartizione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza e del Fondo per la gestione della cybersicurezza, ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, legge 4 agosto 2021, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022, con il quale è stata adottata la «Strategia nazionale di cybersicurezza», comprensiva del relativo «Piano di implementazione», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 899, lettere *a)* e *b)*, della citata legge n. 197 del 2022, recanti, rispettivamente, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037, nonché di un fondo per la gestione della cybersicurezza e, nello specifico, dei progetti afferenti alla stessa Strategia nazionale di cybersicurezza con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 900, della legge n. 197 del 2022, ha effettuato la rilevazione dei fabbisogni finanziari delle amministrazioni responsabili nell'ambito del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza mediante la somministrazione - a tutte le amministrazioni responsabili delle misure prioritarie per il 2023 individuate dal manuale operativo del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 - di una specifica intervista a cui è seguita la compilazione di una scheda dedicata agli interventi caratterizzati da una richiesta finanziaria;

Considerato che il citato manuale operativo del Piano di implementazione è stato elaborato dall'Agenzia con il contributo dei referenti delle stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione delle misure, sottoposto alla validazione del Comitato tecnico-scientifico dell'Agenzia e, successivamente, inoltrato, al Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 901, della legge n. 197 del 2022, i fondi di cui al comma 899, lettere *a)* e *b)*, della stessa legge, sono assegnati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 901, della legge n. 197 del 2022, e all'esito del monitoraggio effettuato dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le risorse precedentemente assegnate possono essere revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale decreto sono altresì definite le modalità di riassegnazione delle stesse risorse revocate;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità per la prima assegnazione dei Fondi di cui all'art. 1, comma 899, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alle amministrazioni che, individuate come attori responsabili nell'ambito

del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza adottata, unitamente al medesimo piano, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2022, hanno presentato specifiche proposte di intervento e i relativi fabbisogni finanziari all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Art. 2.

Modalità di assegnazione delle risorse

1. Il Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza di cui all'art. 1, comma 899, lettera *a)*, della legge n. 197 del 2022, è parzialmente ripartito tra le amministrazioni individuate all'art. 1, secondo quanto previsto dall'allegato A, parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo per la gestione della cybersicurezza di cui all'art. 1, comma 899, lettera *b)*, della legge n. 197 del 2022, è parzialmente ripartito tra le amministrazioni individuate all'art. 1, secondo quanto previsto dall'allegato B, parte integrante del presente decreto.

3. Il Ragioniere generale dello Stato provvede, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alle variazioni di bilancio di riparto dei predetti Fondi a favore delle amministrazioni di cui agli allegati A e B. Tali importi sono vincolati alla realizzazione degli interventi, afferenti alle misure del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, individuati attraverso la rilevazione dei fabbisogni finanziari condotta dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 900, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022, tenuto conto della rilevanza, della complessità e della coerenza realizzativa degli stessi interventi rispetto alle citate misure nonché della loro rilevanza rispetto all'impatto sulla cybersicurezza nazionale.

4. Le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, coinvolgono nell'implementazione degli interventi, come previsto nel piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, i soggetti interessati beneficiari delle specifiche misure.

Art. 3.

Indirizzo, coordinamento e monitoraggio del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza

1. L' Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora, su base periodica, l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza.

2. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comunicano all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con le modalità di cui al comma 3, l'esito delle azioni condotte nell'ambito delle misure di cui sono responsabili per consentire il monitoraggio degli interventi finanziati e della spesa, nonché la valutazione delle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli stessi interventi.

3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale definisce, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalità di monitoraggio periodico e rendicontazione dei risultati, nonché i casi di revoca delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 901, della legge n. 197 del 2022.

4. Gli interventi effettuati, in ogni caso, al fine di garantire il monitoraggio della spesa, devono essere corredati, ove previsto dalla normativa vigente, dal Codice unico di progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG). Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli stessi interventi.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie e finali

1. All'attuazione delle misure di cui al presente decreto si provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio dei Fondi di cui all'art. 1, comma 899, lettere *a)* e *b)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 9 agosto 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2484

ALLEGATO *A*

(art. 2, comma 1)

Assegnazione a valere sul Fondo per l'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza ai sensi dell'art. 1, comma 899, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Amministrazione destinataria delle risorse	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Presidenza della Repubblica	3.500.000 €	- €	- €	3.500.000 €
Camera dei Deputati	1.500.000 €	- €	- €	1.500.000 €
Corte Costituzionale	77.124 €	66.144 €	66.144 €	209.412 €
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria	1.930.000 €	- €	- €	1.930.000 €
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per gli affari politici e di sicurezza - Unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico	15.000 €	165.000 €	165.000 €	345.000 €
Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza	10.000.000 €	500.000 €	500.000 €	11.000.000 €
Ministero della Giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati	4.588.495 €	10.749.645 €	10.444.645 €	25.782.785 €
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza	640.000 €	1.140.000 €	1.200.000 €	2.980.000 €
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	1.060.000 €	1.220.000 €	1.055.000 €	3.335.000 €
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Ufficio per	15.000 €	15.000 €	15.000 €	45.000 €

l'innovazione e l'informatica dipartimentale				
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica	1.270.000 €	- €	- €	1.270.000 €
Ministero dell'Università e della Ricerca	100.000 €	100.000 €	100.000 €	300.000 €
Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale	800.000 €	- €	- €	800.000 €
Totale complessivo assegnato	**25.495.619 €**	**13.955.789 €**	**13.545.789 €**	**52.997.197 €**

ALLEGATO *B*

(art. 2, comma2)

Assegnazione a valere sul Fondo per la gestione della cybersicurezza ai sensi dell'art. 1, comma 899, lettera *b)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Amministrazione destinataria delle risorse	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per gli affari politici e di sicurezza - Unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico	1.300.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	5.300.000 €
Ministero della Giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati	- €	1.830.000 €	2.440.000 €	4.270.000 €
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione	1.015.000 €	447.000 €	417.000 €	1.879.000 €
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Ufficio per l'innovazione e l'informatica dipartimentale	217.000 €	860.000 €	1.000.000 €	2.077.000 €
Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale	200.000 €	- €	- €	200.000 €
Totale complessivo assegnato	**2.732.000 €**	**5.137.000 €**	**5.857.000 €**	**13.726.000 €**

23A05460

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2023.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Cremona», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1362/2007 della Commissione del 22 novembre 2007.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art. 6-*quinquies*, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1362/2007 della commissione del 22 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee – serie L 305 del 23 novembre 2007, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Salame Cremona»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili – «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)* stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute – direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana, e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africa-

na (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022;

Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Vista le ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 95 del 22 aprile 2023;

Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 122 del 26 maggio 2023;

Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 163 del 14 luglio 2023;

Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 203 del 31 agosto 2023;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)* , della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *c)* ed *e)* del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale Autorità centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;

Considerato che la peste suina africana è un malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP Salame Cremona, con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della IGP Salame Cremona di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi

forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata da un gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo del Salame Cremona IGP, acquisita con protocollo n. 0467163 dell'11 settembre 2023, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 5 (metodo di produzione) del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge la filiera suinicola del Salame Cremona IGP;

Considerato che, in assenza del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi di legge, la richiesta è sottoscritta da un numero di aziende produttrici di Salame Cremona superiore al 30% del totale di iscritti al sistema di controllo, e che tali aziende rappresentano una quota superiore al 51 % della produzione controllata, soddisfacendo i requisiti per la presentazione di domande di modifica del disciplinare di una DOP o di una IGP, come stabilito dall'art. 27, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della IGP Salame Cremona, connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della IGP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di Salame Cremona IGP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della IGP;

Vista la dichiarazione, resa in data 24 luglio 2023 da IFCQ Certificazioni srl, organismo di controllo della IGP Salame Cremona, integrata in data 12 settembre 2023, attestante che, il peso medio vivo di tutte le partite di suini macellati nel primo semestre del 2023 è stato pari a 172,76 kg, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, gli allevamenti che hanno consegnato partite di suini con peso vivo medio tra 176,01 kg e 184,00 kg sono stati 1.654 su un totale di 2.236 allevamenti, pari quindi al 73,97% del totale, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, le partite di suini di peso vivo medio comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg sono state 8.457 su un totale di partite avviate alla macellazione di 32.260, pari quindi al 26,22% del totale;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per almeno dodici mesi, un incremento rilevante dei suini, che potrebbero superare i limiti massimi del peso vivo medio imposti dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della filiera e dei soggetti iscritti;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere coinvolti in futuro;

Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP Salame Cremona, e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dai soggetti iscritti al sistema di controllo, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della singola partita (peso vivo) destinata alla macellazione;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di peste suina africana;

Visto le comunicazioni trasmesse dalle Regioni Lombardia acquisita al protocollo n. 0480749 del 14 settembre 2023, Emilia Romagna acquisita al protocollo n. 0482027 del 15 settembre 2023, Piemonte acquisita al protocollo n. 0492293 del 18 settembre 2023 e Veneto acquisita al protocollo n. 0507555 del 18 settembre 2023, che conferma quanto comunicato dai sopra citati soggetti iscritti al sistema di controllo della IGP proponenti la modifica e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della IGP «Salame Cremona», ai sensi del citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-*quinquies* del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Salame Cremona» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale.

PROVVEDE

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Salame Cremona» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1362/2007 della commissione del 22 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee – serie L 305 del 23 novembre 2007,

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Salame Cremona» sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per mesi dodici.

Roma, 21 settembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A05362

DECRETO 21 settembre 2023.

Designazione del laboratorio Alimenti e ambiente S.r.l., in Bagheria, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (DG PQA), registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2023 con il n. 610;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. n. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. n. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Vista la richiesta presentata in data 22 agosto 2023 dal laboratorio Alimenti e Ambiente S.r.l., sito in via Luca Giordano n. 58 - 90011 Bagheria (PA), volta ad ottenere la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto, acquisita in data 28 agosto 2023 al progressivo 431051;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation;*

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2021 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Alimenti e Ambiente S.r.l., sito in via Luca Giordano n. 58 - 90011 Bagheria (PA), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 18 ottobre 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Alimenti e Ambiente S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per cui il laboratorio è designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 settembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV/spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K268/268	COI/T.20/Doc n 19/REV 5 2019
Acidità/Acidity	COI/T.20/Doc n 34/REV 1 2017
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/REV 1 2017

23A05363

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 2023.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del Testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del Testo unico, relativo all'ammissibilità servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 91.827 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 29 settembre 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a centottantuno giorni con scadenza 28 marzo 2024, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai mecca-

nismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 settembre 2023. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2024.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2023.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2023

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

23A05495

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 luglio 2023.

Integrazione del decreto 12 agosto 2021, recante modalità di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *r)* e comma 3, della Costituzione;

Vista la legge 22 marzo 2019, n. 29, recante «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della predetta legge, che individua le finalità della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza;

Visto l'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che, per le finalità di cui alla citata legge n. 29 del 2019, è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020;

Considerato che il menzionato art. 1, comma 463, stabilisce che le risorse siano ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

Vista la tabella n. 15 relativa al Ministero della salute allegata alla riferita legge di bilancio per il 2023, la quale stanzia gli importi da ripartire per le predette finalità a valere del capitolo 4398 afferente al centro di responsabilità della Direzione generale della prevenzione sanitaria con uno stanziamento di competenza e di cassa di 1 milione di euro annui per il triennio 2023 - 2025;

Considerato che la quota residua relativa all'anno 2020 pari ad euro 200.000, nonché ciascuna delle quote annue pari a 1.000.000 di euro relative agli anni 2021 e 2022 risultano iscritte nel conto residui del capitolo 4398 dello stato di previsione del Ministero della salute;

Tenuto conto che dette risorse sono finalizzate alla implementazione della Rete nazionale dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, che, a sua volta, presuppone la realizzazione, presso il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole regioni e province autonome, dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017;

Considerato, in particolare, che per il perseguimento del menzionato obiettivo è necessario assicurare il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche regionali essenziali al pieno funzionamento dei relativi registri tumori e sistemi di sorveglianza;

Tenuto conto anche del documento delle regioni 18/79/CR7c/C7 del 21 maggio 2018, recante «Schema di deliberazione per l'adozione del regolamento recante norme per il funzionamento del registro tumori della regione/provincia autonoma»;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235 del 1° ottobre 2021, recante «Riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, recante istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione»;

Atteso che risulta necessario riformare parzialmente il summenzionato decreto per disciplinare le modalità di erogazione del finanziamento per gli anni successivi al 2020;

Acquisita altresì l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 maggio 2023 (rep. atti n. 98/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 agosto 2021 citato in premessa, è così integrato:

a. al comma 3, dopo le parole «in relazione alla valutazione favorevole dei progetti operativi pervenuti, alle regioni e alle province autonome è erogato l'80% del finanziamento di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «relativo all'anno 2020»;

b. al comma 5: dopo le parole «la restante quota del 20% del finanziamento di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «relativo all'anno 2020, e il 100% per gli anni successivi»;

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2023

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2368

23A05360

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 agosto 2023.

Adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'art. 1, commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;

Visto in particolare l'art. 1, comma 204, lettera *b)*, della citata legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che introduce il comma 7-*bis* all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015 già costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi già costituiti alla data del 31 dicembre 2021 si adeguino alla disposizione entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la predetta data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 208, lettera *a)*, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-*bis* all'art. 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato dall'art. 23, comma 1, lettera *l)*, del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 e ha stabilito che la durata della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», che ha previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi;

Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede la possibilità che siano apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, ovvero mediante la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015 con il quale è stato istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016 ed il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 102661 del 5 febbraio 2019 con i quali sono state apportate delle modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015;

Visto l'accordo collettivo stipulato in data 28 dicembre 2022 tra ASSTRA, ANAV, AGENS e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA-CISAL e UGL-FNA, con il quale le parti sociali firmatarie, nei termini previsti dalla legge, hanno manifestato la volontà di adeguare il Fondo di solidarietà, già costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 7-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015, ampliando la platea dei destinatari del Fondo, e art. 30, comma 1-*bis* della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, e di adeguare quindi l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021;

Considerato che con l'accordo innanzi citato del 28 dicembre 2022 è stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico al fine di adeguare i criteri e i limiti della prestazione dell'assegno di integrazione salariale fornito dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015;

Ritenuto, pertanto, di modificare, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016 e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 102661 del 5 febbraio 2019, alla luce dell'accordo del 28 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Fondo

1. Il «Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico» (d'ora in avanti, «Fondo»), istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, così come modificato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016, e successivamente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 102661 del 5 febbraio 2019, non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale costituisce gestione.

2. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni, gli oneri di amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di amministrazione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'INPS distintamente.

Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Con riferimento ad aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, il Fondo, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro e altre tutele nei termini di cui alle successive disposizioni.

2. Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già ricomprese alla data di istituzione del Fondo nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

3. Ai fini della determinazione del computo dei dipendenti e della soglia dimensionale di cui all'art. 5, comma 4, primo, secondo e terzo alinea, si tiene conto di quanto previsto dall'art. 2-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il Fondo ha lo scopo di:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di un assegno di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dall'art. 11 e dall'art. 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni;

b) contribuire allo svolgimento di programmi formativi, ai sensi dell'art. 26, comma 9, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni;

c) assicurare un sostegno economico, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali, tramite erogazione di prestazioni integrative ai sensi dell'art. 26, comma 9, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni o straordinarie, ai sensi dell'art. 26, comma 9, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da dieci esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, di cui cinque designati dalle organizzazioni datoriali ASSTRA, ANAV e AGENS e cinque designati dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrapsorti, FAISA CISAL e UGL FNA stipulanti l'accordo sindacale nazionale del 28 dicembre 2022.

2. Il Comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

3. Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni.

4. Il Comitato elegge il Presidente, rispettivamente e a turno, tra i componenti designati dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Associazioni sindacali dei lavoratori.

5. Nel caso in cui, durante il mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, un componente del Comitato, si provvederà alla sua sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al presente articolo.

6. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi componenti.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni.

8. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

10. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.

11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore del Fondo di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha il compito di:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti alle parti firmatarie dell'accordo del 28 dicembre 2022 e anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo, alle parti firmatarie dell'accordo del 28 dicembre 2022, i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) elaborare, sentite le parti firmatarie dell'accordo del 28 dicembre 2022 proposte di modifica all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione da adottare con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali nonché dell'economia e delle finanze;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 4:

a) all'erogazione di assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni;

b) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;

c) all'erogazione di prestazioni integrative della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);

d) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

2. L'assegno di integrazione salariale di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, richiede che la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia dovuta per le causali di cui all'art. 11, ovvero per le causali d cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 148/2015 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, e l'importo massimo mensile è individuato ai sensi del comma 5-*bis*, dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni.

4. La prestazione dell'assegno di integrazione salariale è corrisposta secondo le indicazioni previste dall'art. 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni secondo i seguenti limiti di durata:

ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile, per causali sia ordinarie che straordinarie;

ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque e fino a quindici dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile, per causali sia ordinarie che straordinarie;

ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente oltre quindici dipendenti:

per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile, per causali ordinarie;

per una durata massima di ventiquattro mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per riorganizzazione aziendale, nonché per la realizzazione di processi di transizione ai sensi della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni;

per una durata massima di dodici mesi anche continuativi, per crisi aziendale;

per una durata massima di trentasei mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile, in caso di contratti di solidarietà.

Le durate innanzi indicate sono garantite sempre nel rispetto della durata massima complessiva di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni.

5. L'integrazione dell'indennità NASpI di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015, provvede ad assicurare per tutta la durata di percezione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI maggiorato di euro 250 mensili per tutto il periodo di fruizione della NASpI.

6. L'integrazione di cui al precedente comma 5 è soggetta alle regole sulla sospensione e la decadenza prevista per la NASpI.

7. Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui al successivo art. 6, la prestazione di cui al precedente comma 5 può essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento all'indennità NASpI.

8. La misura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui al precedente comma 1, lettera *d)*, è determinata dagli accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

9. La fruizione dell'assegno straordinario di cui al precedente comma 8, non è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi.

10. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario è fatto obbligo, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante il periodo di fruizione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, ai fini della revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso.

11. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.

12. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, il Fondo stipula apposite convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo fanno riferimento.

13. Le risorse derivanti dalle predette convenzioni rimangono vincolate alla finalità formativa.

14. Nel caso degli assegni di integrazione salariale di cui al comma 1, lettera *a)*, il Fondo versa, alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione previdenziale correlata alla prestazione computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi.

15. La contribuzione previdenziale correlata di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è versata alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato per il periodo di erogazione degli assegni straordinari di cui al precedente comma 1, lettera *d)*.

Art. 6.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui al precedente art. 5 è preceduto dall'espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vi-

gente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.

2. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, sono presentate con le modalità procedimentali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Le domande di accesso alle prestazioni integrative e straordinarie e alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, sono presentate nei termini ordinari e con le procedure previsti dalle apposite delibere emanate dal Comitato amministratore.

3. L'esame delle richieste viene svolto secondo le seguenti priorità:

a) domande che riguardano le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* e *b)*;

b) domande che riguardano le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, con priorità per le richieste supportate da accordo sindacale intervenuto nell'ambito delle procedure negoziali di cui agli accordi collettivi nazionali;

c) domande relative alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)*.

4. Fermo restando l'ordine di priorità di cui al comma precedente, l'esame delle richieste avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

5. L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, non può superare di quattro volte l'importo del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda nell'anno precedente, al netto del costo delle prestazioni già deliberate ai sensi della medesima lettera *c)* nello stesso periodo, calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di presentazione della domanda.

6. Ai fini del calcolo previsto al comma precedente il costo delle prestazioni si ottiene deducendo dall'onere complessivo i contributi integrativi di cui al comma 4 dell'art. 7.

7. Sono fatti salvi i limiti di spesa secondo quanto disposto dall'art. 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in riferimento all'equilibrio finanziario dei Fondi.

Art. 7.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e per la relativa contribuzione correlata sono dovuti mensilmente contributi ordinari dello 0,50%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti.

2. I contributi ordinari sono versati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Fondo presso l'INPS.

3. Un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* nelle seguenti misure:

a) 1,5% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, non superiore di quattro volte il contributo ordinario dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente alla richiesta.

b) 4% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a quattro volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta;

c) 9% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a cinque volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta;

d) 12% per le richieste di prestazioni il cui importo risulti complessivamente, anche in prima istanza, superiore a sei volte il contributo ordinario dovuto nell'anno precedente alla richiesta.

Si precisa che per «complessivamente» si intende l'importo comprensivo del costo a carico del Fondo delle prestazioni già deliberate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, nel biennio precedente, calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di presentazione della domanda.

La contribuzione addizionale di cui al presente comma 3 trova applicazione nei confronti delle domande di assegno di integrazione salariale presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

4. In caso di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)* di integrazione della NASpI, è dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, un contributo integrativo mensile pari al 77% dell'integrazione alla NASpI di cui all'art. 5, comma 5.

5. Per gli assegni straordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)*, è dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata. L'azienda versa al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo il versamento della relativa contribuzione correlata per l'intero periodo dell'erogazione degli assegni straordinari da parte dell'azienda direttamente all'INPS.

6. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio di previsione ad otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.

9. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

10. Il lavoratore destinatario delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere *c)*, e *d)* può chiedere al Fondo la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali in fa-

vore dell'organizzazione sindacale stipulante il CCNL Autoferrotranvieri - Internavigatori (mobilità - TPL) alla quale aderisce, secondo le modalità cui alle apposite convenzioni stipulate dalle organizzazioni sindacali con l'INPS.

Art. 8.

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. Il pagamento dell'assegno di integrazione salariale è effettuato dall'azienda ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga unitamente all'Assegno per il nucleo familiare, ove spettante.

2. L'importo delle integrazioni salariali è rimborsato o conguagliato all'azienda secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

3. In presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'azienda, la stessa potrà richiedere all'atto della presentazione della domanda, il pagamento diretto delle prestazioni e degli eventuali assegni per il nucleo famigliare spettanti. La richiesta di pagamento diretto viene valutata ed eventualmente autorizzata dal Comitato amministratore del Fondo.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2503

23A05361

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 settembre 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Distercoop società cooperativa agricola in sigla "Distercoop soc. coop. agr."», in Faenza.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 2013, n. 20/2013, con il quale la società cooperativa «Distercoop società cooperativa agricola in sigla "Distercoop soc. coop. agr."», con sede in Faenza (RA) (codice fiscale n. 00698850393), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Roberto Ricci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 30 settembre 2022, con la quale è stato comunicato il decesso dell'avv. Roberto Ricci, avvenuto in data 24 settembre 2022;

Visto il punto 4, lettera *c)* della nuova direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, che ha sostituito la precedente del 9 giugno 2022;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2023 che, all'art. 12, ha disposto la sostituzione delle fasce delle società cooperative così come previste dal decreto direttoriale del 1° agosto 2022, nelle more dell'adeguamento delle procedure informatizzate ai nuovi criteri della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e fino alla chiusura dell'avviso relativo alle candidature di cui all'art. 2 del predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 3 luglio 2023, con la quale la Legacoop ha trasmesso una terna di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in argomento;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Roberto Ricci dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati nell'art. 12 del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione dell'avv. Roberto Ricci, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Distercoop società cooperativa agricola in sigla "Distercoop soc. coop. agr."», con sede in Faenza (RA) (codice fiscale n. 00698850393), il dott. Luca Dal Prato, nato a Faenza (RA) il 21 aprile 1981 (codice fiscale: DLPLCU81D21D458S), domiciliato in Ravenna (RA), via Raul Gardini n. 20.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 settembre 2023

Il Ministro: URSO

23A05364

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 agosto 2023.

Ripartizione delle risorse, per il secondo semestre dell'anno 2021, di cui al decreto 5 aprile 2022, recante: «Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI
E LA VIGILANZA SULLE GRANDI OPERE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'articolo 133, commi 3 e 6, che prevedono che per i lavori di cui lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti «si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al due per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del due per cento» e che «il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'articolo 216, comma 27-*ter*, secondo cui: «ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», e, in particolare, l'articolo 1-*septies*;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 398;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 29, comma 13;

Considerato che i commi 1 e 2 dell'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge n. 73 del 2021, stabiliscono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proceda, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto alla rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 1-*septies*;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2022, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2022 recante «Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 4 aprile 2022, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»» ai fini del corretto calcolo della compensazione da parte del direttore dei lavori, per il materiale «Tubazioni in cemento vibrato per fognature»;

Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, all'articolo 1-*septies*, comma 4, che le istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento sono presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-*septies*, relativo al semestre di riferimento;

Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, al comma 6 dell'articolo 1-*septies*, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente e che possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto;

Visto il comma 8 del menzionato articolo 1-*septies* che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui possono ricorrere, nei limiti e fino a concorrenza delle risorse disponibili, i soggetti indicati nel comma 7 del medesimo articolo 1-*septies*, in caso di insufficienza delle risorse di cui al citato comma 6;

Considerato, che, il decreto-legge n. 73 del 2021 stabilisce, al comma 8, dell'articolo 1-*septies*, che ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga;

Considerato che il suddetto comma 8 del citato articolo 1-*septies* demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la disciplina delle modalità di utilizzo del Fondo stesso, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 84 del 5 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2022 recante la disciplina, relativa al secondo semestre 2021, delle modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021 recante «Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-*septies*;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1-*septies*, la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto relativo al secondo semestre dell'anno 2021 di cui al comma 1, con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;

Considerato che, per i fini di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa 7006 P.G. 1 nello stato di previsione dell'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - CDR 2 - assegnato alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 399, della citata legge n. 234 del 2021, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022 ai fini della

compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi con riferimento al secondo semestre dell'anno 2021 e che, per le finalità di cui al citato articolo 1-*septies*, tale spesa deve confluire nel Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al comma 8 del medesimo articolo;

Considerato che, al fine di garantire la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse, indicati all'articolo 1-*septies*, comma 7, del medesimo decreto-legge 73 del 2021, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale n. 84 del 2022 definisce le predette categorie di impresa assegnando a ciascuna di esse quota parte della dotazione del Fondo, istituito dal comma 8 del medesimo articolo 1-*septies*, pari a euro 100.000.000,00 come di seguito specificata:

a) per «piccola impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria è assegnata una dotazione pari al 34 per cento;

b) per «media impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria, è assegnata una dotazione pari al 33 per cento;

c) per «grande impresa», per gli effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. A detta categoria è assegnata una dotazione pari al 33 per cento;

Considerato altresì, che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 84 del 2022 fissa in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto relativo al secondo semestre 2021 previsto dall'articolo 1-*septies*, comma 1, decreto-legge n. 73 del 2021 i termini per la presentazione delle istanze da parte di ciascuno dei soggetti indicati al citato articolo 1-*septies*, comma 7, utilizzando la piattaforma raggiungibile attraverso il link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it e compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l'apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Vista la nota dell'Agenzia delle entrate - Interpello n. 956-83/2022 - acquisita al prot. n. 2395 del 12 marzo 2022 della direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, in risposta alla nota della medesima direzione generale prot. n. 147 del 12 gennaio 2022 concernente i chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, secondo cui, in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, le somme dovute per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi dei materiali da costruzione sono da configurarsi quali «"mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro"»;

Vista la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 dell'Agenzia delle entrate «Trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73). Articoli 2, 3 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1972» che conferma che «Tenuto conto del descritto quadro giuridico di riferimento, si ritiene che l'erogazione delle predette somme non integri il presupposto oggettivo ai fini dell'IVA di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica; infatti, dette somme vengono erogate dal Ministero istante nei confronti dei soggetti di cui al richiamato articolo 1-*septies*, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni appaltanti), in assenza di alcuna controprestazione da parte di quest'ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell'ente erogatore. In mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, come innanzi precisato, dette somme si configurarsi "mere" movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle «cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro."»;

Considerato che, a seguito della ricezione delle istanze sono pervenute, entro i termini, n. 1199 richieste di Stazioni appaltanti, relative a n. 2333 istanze di imprese per un importo di euro 121.285.049,10, e che l'importo complessivo ammissibile delle richieste ammonta a euro 103.495.893,03 per n. 1059 Stazioni appaltanti ammesse suddiviso per categoria di imprese, come di seguito specificato:

Categoria	Stazioni appaltanti richiedenti	Ammontare richieste
Piccola impresa	n. 478	€ 16.233.637,46
Media impresa	n. 414	€ 28.487.181,18
Grande impresa	n. 167	€ 58.775.074,39

Considerato che ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 84 del 5 aprile 2022, si prevede che, nell'ambito della ripartizione del Fondo, purché l'importo totale delle richieste ammissibili rientri nella disponibilità complessiva del Fondo per le compensazioni relative al secondo semestre 2021, in caso sussista una eccedenza e una contestuale insufficienza

di risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa piccola, media e grande, ai fini dell'erogazione delle risorse ai soggetti di cui all'articolo 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, la direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede alla ripartizione delle quote del Fondo in base agli importi delle richieste ammesse a contributo, secondo il principio di proporzionalità;

Considerato altresì che ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 84 del 5 aprile 2022, le eventuali risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi relative al primo semestre dell'anno 2021, eccedenti l'importo complessivamente assegnato ai soggetti indicati all'articolo 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 all'esito del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto ministeriale n. 371 del 2021, sono utilizzate per il riconoscimento delle compensazioni relative al secondo semestre dell'anno 2021;

Considerato che l'importo delle richieste ammissibili, pari a euro 103.495.893,03, rientra nella disponibilità complessiva del Fondo;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla ripartizione delle risorse del Fondo nella misura di euro 103.495.893,03.

Decreta:

Art. 1.

Approvazione della ripartizione del Fondo

In relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, è approvata la ripartizione delle risorse del Fondo, per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di euro 103.495.893,03, come indicato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Erogazione delle risorse

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 5 aprile 2022, le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto sono assegnate ai soggetti indicati nell'Allegato 1 nella misura ivi riportata.

2. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, il Ministero ha riconosciuto un'anticipazione nella misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 3.

Controlli e procedura di recupero

1. Qualora, a seguito dei controlli anche a campione effettuati ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, venga accertata l'insussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al Fondo, si provvederà, ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 9 agosto 2023

Il direttore generale: CAPPELLONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2917

ALLEGATO

PICCOLA IMPRESA

Nr	Denominazione Stazione Appaltante	Importo ammesso PI
1	COMUNE DI BRITTOLI	27.757,84 €
2	STU REGGIANE SPA	236.856,86 €
3	ANAS SPA	409.865,97 €
4	COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	582,03 €
5	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	11.303,17 €
6	COMUNE DI FRATTA TODINA	20.785,30 €
7	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	5.046,13 €
8	UMBRA ACQUE S.P.A.	74.470,37 €
9	COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA	14.842,50 €
10	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	1.838,29 €
11	COMUNE DI BUSSOLENO	50.073,63 €
12	COMUNE DI VILLA D'ALME'	59.767,81 €
13	PROVINCIA DI MATERA	124.363,52 €
14	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO	21.638,96 €
15	PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	12.717,92 €
16	11° REPARTO INFRASTRUTTURE	19.698,40 €
17	COMUNE DI CUSTONACI	22.508,57 €
18	COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI	18.461,43 €
19	COMUNE DI RUFFANO	25.017,30 €
20	COMUNE DI CENTO	6.260,26 €
21	COMUNE DI VALENTANO	23.732,31 €
22	COMUNE DI SAN FLORO	2.841,27 €
23	COMUNE DI ORRIA	12.930,39 €
24	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO	3.853,79 €
25	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	19.995,57 €
26	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	3.556,96 €
27	COMUNE DI MORIGERATI	25.206,29 €
28	COMUNE DI CAPRI LEONE	920,77 €
29	COMUNE DI SESSAME	15.867,80 €
30	COMUNE DI OYACE	34.600,00 €
31	COMUNE DI REINO	11.081,21 €
32	COMUNE DI ASTI	424,82 €
33	COMUNE DI CIVITELLA D'AGLANO	2.459,02 €
34	COMUNE DI BENTIVOGLIO	6.209,84 €
35	COMUNE DI VIBONATI	63.670,84 €
36	COMUNE DI PIZZOLI	23.378,07 €
37	COMUNE DI FORNI DI SOPRA	15.253,10 €
38	COMUNE DI CUGNOLI	7.559,66 €
39	COMUNE DI FORMAZZA	18.620,14 €
40	PROVINCIA DI BRESCIA	28.578,93 €
41	COMUNE DI TREIA	1.648,16 €
42	COMUNE DI ZAPPONETA	204.842,50 €
43	COMUNE PORTOMAGGIORE	11.158,52 €
44	COMUNE DI PORANO	1.775,57 €
45	COMUNE DI PLATACI	5.147,00 €
46	COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO	46.354,01 €
47	COMUNE DI PAGO VEIANO	25.961,26 €
48	COMUNE DI CECINA	19.277,44 €
49	COMUNE SELVA DI PROGNO	2.876,73 €
50	COMUNE DI CEPRANO	6.459,91 €
51	COMUNE DI TORRE ORSAIA	18.443,22 €
52	COMUNE DI BONATE SOPRA	1.009,53 €

53	COMUNE DI PIANELLA	2.222,08 €
54	COMUNE DI BIENNO	17.268,45 €
55	COMUNE DI SEGONZANO	4.788,13 €
56	COMUNE DI BONEA	16.747,02 €
57	COMUNE DI VALMOREA	6.650,34 €
58	PROVINCIA DI PAVIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI	36.681,41 €
59	COMUNE DI PONTECORVO	6.923,30 €
60	COMUNE DI VALLECORSA	22.262,19 €
61	UNIONE MONTANA VALLE STURA	10.524,22 €
62	COMUNE DI ROIATE	20.965,97 €
63	COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO	5.435,63 €
64	COMUNE DI OTRICOLI	22.224,12 €
65	COMUNE DI CASTRONNO	2.721,92 €
66	COMUNE DI GRASSANO	20.988,31 €
67	COMUNE DI FELITTO	24.094,70 €
68	COMUNE DI CASTEL BARONIA	6.675,19 €
69	CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO	6.616,75 €
70	COMUNE DI SANT'ANDREA DI CONZA	14.520,04 €
71	COMUNE CONTRADA	20.291,02 €
72	COMUNE DI CARAMANICO TERME	7.300,57 €
73	COMUNE DI PIGLIO	60.282,39 €
74	PROVINCIA DI ISERNIA	1.531,04 €
75	COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	15.577,71 €
76	COMUNE DI CIVO	3.660,49 €
77	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	22.598,32 €
78	COMUNE DI SENISE	3.829,31 €
79	COMUNE DI MONTEMURLO	75.693,58 €
80	COMUNE DI ASSISI	12.750,08 €
81	COMUNE DI AMANDOLA	4.858,10 €
82	COMUNE DI ORBASSANO	22.528,29 €
83	COMUNE DI CARAGLIO	5.087,15 €
84	COMUNE DI PIAGGINE	8.500,66 €
85	COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA	27.140,46 €
86	CENTRO SERVIZI "GIAN ANTONIO CAMPOSTRINI"	10.301,77 €
87	COMUNE DI TERRE ROVERESCHE	25.281,15 €
88	COMUNE DI CETARA	29.131,39 €
89	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	418.615,70 €
90	PROVINCIA DI BERGAMO	3.020,65 €
91	COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO	3.802,94 €
92	COMUNE DI CARPINO	19.681,38 €
93	COMUNE DI PAVONE DEL MELLA	2.854,48 €
94	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	128.602,12 €
95	COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	32.232,71 €
96	CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA	93.121,62 €
97	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	3.741,63 €
98	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	10.869,94 €
99	COMUNE DI CIMONE	12.697,87 €
100	COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE	16.297,04 €
101	COMUNE DI CITTADELLA	29.334,45 €
102	COMUNE DI CONSELICE	29.062,78 €
103	PROVINCIA DI CREMONA	28.429,71 €
104	CO.GE.SAN. S.P.A.	65.751,55 €
105	COMUNE DI RENDE	29.345,60 €
106	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA	58.323,50 €

107	IACP CALTANISSETTA	47.563,66 €
108	COMUNE CASTEL SAN GIORGIO	14.238,89 €
109	COMUNE DI PIETRASANTA	6.766,14 €
110	AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.	3.217,43 €
111	COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO	59.914,38 €
112	VENETO STRADE S.P.A.	2.198.521,99 €
113	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	4.717,35 €
114	PROVINCIA DI AREZZO	44.831,47 €
115	COMUNE DI APPIANO S.S.D.V.	530,62 €
116	COMUNE DI SASSARI	11.000,40 €
117	COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA	22.384,27 €
118	REGIONE CALABRIA	1.706,85 €
119	REGIONE LAZIO	21.318,79 €
120	PROVINCIA DI PIACENZA	10.096,08 €
121	COMUNE MUGNANO DEL CARDINALE	7.117,42 €
122	COMUNE DI FONDI	27.284,13 €
123	COMUNE DI SPIAZZO	3.884,38 €
124	AZIENDA SPECIALE – CAVRIAGOSERVIZI	10.765,32 €
125	COMUNE DI SPOLTORE	12.605,26 €
126	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	31.143,37 €
127	ASST DI LODI	3.321,91 €
128	PROVINCIA DI TERAMO	45.734,11 €
129	COMUNE DI FUCECCHIO	2.341,92 €
130	COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO	4.216,66 €
131	COMUNE DI OTTATI	48.457,46 €
132	COMUNE PALOMONTE	5.189,01 €
133	COMUNE DI VAIANO	17.858,83 €
134	COMUNE DI FORLÌ	1.186,24 €
135	COMUNE CERSOSIMO	21.639,82 €
136	COMUNE DI BOTTANUCO	1.199,49 €
137	COMUNE DI TARVISIO	87.954,37 €
138	COMUNE SANFRONT	17.801,64 €
139	PROVINCIA DI POTENZA	75.023,25 €
140	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA	61.767,50 €
141	COMUNE DI IMPERIA	41.289,97 €
142	COMUNE ROCCA IMPERIALE	17.136,78 €
143	REGIONE UMBRIA	54.334,22 €
144	COMUNE POSINA	12.156,42 €
145	COMUNE DI ROTA GRECA	4.496,38 €
146	COMUNE DI FRASSO TELESINO	4.347,79 €
147	COMUNE COLLE UMBERTO	7.468,04 €
148	COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA	7.993,99 €
149	REGIONE TOSCANA	36,68 €
150	COMUNE DI GAETA	96.692,32 €
151	COMUNE DI ARPINO	3.794,67 €
152	COMUNE DI UMBERTIDE	66.391,39 €
153	ACQUE VERONESI S.C.AR.L	2.454,53 €
154	CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA	67.543,20 €
155	AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO	75.008,46 €
156	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII	27.019,21 €
157	SOGIN S.P.A.	137.226,29 €
158	COMUNE DI SAPRI	17.182,33 €
159	COMUNE DI TARANTO	8.552,14 €

160	CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE	139.511,50 €
161	COMUNE DI SERSALE	10.064,53 €
162	ACQUE S.P.A.	1.403,61 €
163	COMUNE DI GRAMMICHELE	10.376,62 €
164	COMUNE DI CONEGLIANO	40.242,41 €
165	ARA PUSTERIA SPA	10.253,78 €
166	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA	8.712,69 €
167	GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA	604,46 €
168	COMUNE DI GABICCE MARE	22.224,44 €
169	COMUNE DI PALO DEL COLLE	5.673,09 €
170	COMUNE DI CALITRI	10.323,68 €
171	COMUNE DI ROCCASTRADA	59.255,87 €
172	COMUNE PREMANA	34.093,01 €
173	COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	31.322,00 €
174	COMUNE DI LANUVIO	9.310,78 €
175	COMUNE DI GALATINA	50.857,20 €
176	COMUNE GARLENDA	53.988,73 €
177	COMUNE DI JESI	14.445,68 €
178	UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL SAVIORE	61.118,78 €
179	COMUNE DI VAREDO	33.641,29 €
180	PROVINCIA DELLA SPEZIA	20.041,54 €
181	CAP HOLDING S.P.A.	486,81 €
182	VIACQUA SPA	56.572,90 €
183	COMUNE DI AIELLO DEL SABATO	13.293,78 €
184	COMUNE DI ALFANO	5.026,89 €
185	COMUNE DI MANIAGO	42.646,68 €
186	COMUNE DI PALENA	5.762,24 €
187	COMUNE DI CESIOMAGGIORE	36.980,16 €
188	CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO	79.221,97 €
189	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	5.787,14 €
190	COMUNE DI MIGNANEGO	24.997,30 €
191	COMUNE DI CAMPODENNO	479,19 €
192	ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI	3.682,66 €
193	COMUNE DI TRESCORE CREMASCO	5.314,00 €
194	COMUNE DI BUTTAPIETRA	41.128,11 €
195	COMUNE DI SOVERATO	46.847,34 €
196	COMUNE DI VIGEVANO	11.760,33 €
197	ASL ROMA 2	11.871,61 €
198	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	1.557,41 €
199	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	6.987,02 €
200	COMUNE DI CARLOFORTE	684,98 €
201	COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	25.720,40 €
202	COMUNE DI CIRO'	5.540,21 €
203	COMUNE MONTECCHIO	8.719,14 €
204	COMUNE DI DORGALI	2.704,70 €
205	COMUNE VALLADA AGORDINA	7.774,09 €
206	COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA	29.599,09 €
207	COMUNE DI VERMIGLIO	35.138,04 €
208	COMUNE DI GUARDIAGRELE	11.490,04 €
209	COMUNE DI PESCOLANCIANO	5.925,49 €
210	COMUNE DI PEGLIO	16.329,98 €
211	COMUNE DI BORGO VENETO	8.897,03 €
212	COMUNE DI CISLAGO	1.357,21 €
213	COMUNE DI BIBBIANO	25.053,56 €

214	COMUNE DI SORIANO CALABRO	35.008,20 €
215	COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA	6.393,55 €
216	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	5.900,00 €
217	COMUNE DI GENOVA	88.442,74 €
218	COMUNE DI BEDOLLO	678,84 €
219	COMUNE DI ROSARNO	5.518,82 €
220	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELLO DEL MATESE	26.803,51 €
221	COMUNE DI ARSIÈ	18.207,96 €
222	A&T 2000 S.P.A.	23.779,52 €
223	COMUNE DI UDINE	68.553,25 €
224	COMUNE DI PROCIDA	23.110,84 €
225	AZIENDA USL DI BOLOGNA	62.711,10 €
226	COMUNE DI COLLECORVINO	15.245,95 €
227	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	120.302,07 €
228	PROVINCIA DI FERRARA	22.616,49 €
229	COMUNE DI PORTO VIRO	20.434,47 €
230	PROVINCIA DI SALERNO	81.117,74 €
231	14^ REPARTO INFRASTRUTTURE	5.737,62 €
232	COMUNE DI CASOLI	4.174,80 €
233	COMUNE LATERINA PERGINE VALDARNO	243.260,97 €
234	CITTA DI SANT'ELPIDIO A MARE	11.137,09 €
235	COMUNE DI LETTERE	16.789,69 €
236	COMUNE DI SOLIGNANO	10.591,60 €
237	DIOCESI DI REGGIO-GUASTALLA	9.226,14 €
238	COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	33.982,08 €
239	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	5.581,97 €
240	COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA	19.790,29 €
241	COMUNE DI LISSONE	96.031,38 €
242	FRANCAVILLA MARITTIMA	9.556,09 €
243	COMUNE DI MOIANO	27.815,03 €
244	COMUNE DI RIMINI	7.045,20 €
245	COMUNE DI PIETRARUBBIA	13.351,71 €
246	COMUNE DI PODENZANA	34.461,71 €
247	COMUNE DI BISCEGLIE	19.721,95 €
248	COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO	2.039,51 €
249	COMUNE DI SERAVEZZA	10.251,61 €
250	COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI	55.203,48 €
251	COMUNE DI TRAONA	1.552,27 €
252	COMUNE DI SANT'AGATA MILITELLO	1.530,29 €
253	COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO	11.462,86 €
254	COMUNE DI SCANDALE	1.112,15 €
255	COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE	7.607,80 €
256	COMUNE DI NETTUNO	657,81 €
257	SEZIONE STACCATA AUTONOMA - PESCARA	10.339,57 €
258	COMUNE DI TOLMEZZO	28.843,45 €
259	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	114.873,80 €
260	COMUNE DI SANZENO	2.229,72 €
261	UNIONE DEI COMUNI ALTO CALORE	11.620,91 €
262	COMUNE DI CARZANO	11.494,04 €
263	COMUNE DI AVIGLIANO	2.197,18 €
264	FERROVIENORD S.P.A.	34.674,16 €
265	COMUNE DI BOVINO	10.349,87 €
266	COMUNE DI ROCCELLA IONICA	13.806,94 €
267	COMUNE DI BOLOGNA	8.919,69 €

268	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A.	35.317,80 €
269	COMUNE DI SAN MARTINO IN PASSIRIA	25.994,46 €
270	COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	544,42 €
271	SOGGETTO RESPONSABILE OCPDC 837/2022	370.991,67 €
272	COMUNE DI VIAGRANDE	26.067,14 €
273	COMUNE DI SALVITELLE	29.046,88 €
274	COMUNE DI CASTELGUIDONE	18.736,12 €
275	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	10.018,30 €
276	COMUNE DI BIBBIENA	47.406,47 €
277	COMUNE DI SELVA DI CADORE	86.907,36 €
278	COMUNE DI STIGLIANO (MT)	67.700,21 €
279	COMUNE DI PADOVA	80.565,59 €
280	COMUNE DI DOMANICO	6.893,59 €
281	COMUNE DI SAPPADA	4.037,32 €
282	COMUNE DI VILLAFRATI	8.319,57 €
283	COMUNE DI GRUARO	4.754,79 €
284	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE TOSCANA MARCHE E UMBRIA	136.407,99 €
285	COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA	4.514,25 €
286	COMUNE DI TRIVENTO	33.642,97 €
287	COMUNE DI CORTONA	44.943,54 €
288	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI LANCIANO	11.720,44 €
289	COMUNE DI CHIOGGIA	23.915,73 €
290	COMUNE DI FARINI	7.569,78 €
291	COMUNE DI BROCCOSTELLA	4.116,97 €
292	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII	10.276,24 €
293	COMUNE DI SELLIA MARINA	30.461,70 €
294	COMUNE DI BERGAMO	3.535,17 €
295	COMUNE DI SULMONA	47.126,54 €
296	COMUNE DI ROCCA PIETORE	69.288,82 €
297	PROVINCIA DI LECCO	47.575,91 €
298	COMUNE DI MANOPPELLO	18.000,66 €
299	COMUNE DI GALLIO	10.567,63 €
300	COMUNE DI PELLIZZANO	892,46 €
301	SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI	22.977,60 €
302	COMUNE DI MOLINELLA	12.935,24 €
303	CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE	75.326,72 €
304	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA	1.417,19 €
305	COMUNE DI CORINALDO	1.605,86 €
306	COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA	6.924,08 €
307	COMUNE DI GERACI SICULO	1.348,54 €
308	COMUNE DI BLERA	12.148,05 €
309	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	11.876,80 €
310	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	31.723,05 €
311	COMUNE DI FINALE LIGURE	2.592,37 €
312	COMUNE DI BASELGA DI PINE'	4.961,14 €
313	COMUNE DI CASTELPAGANO	37.529,53 €
314	COMUNE DI PENNABILLI	4.457,01 €
315	COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO, LAMBRO E MINGARDO	16.897,10 €
316	COMUNE DI CASARANO	9.437,26 €
317	COMUNE SAN VITTORE OLONA	13.852,27 €
318	COMUNE DI PISOGNE	9.607,10 €

319	COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA	39.406,01 €
320	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	14.197,89 €
321	COMUNE DI MARSCIANO	13.563,94 €
322	COMUNITÀ DI PRIMIERO	7.506,65 €
323	COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA	3.434,41 €
324	COMUNE DI CANDIDA	27.658,52 €
325	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA	114.338,87 €
326	COMUNE DI CORNIGLIO	1.029,60 €
327	COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE	18.473,46 €
328	COMUNE DI DELIA	7.699,35 €
329	COMUNE DI CASTEL IVANO	5.165,91 €
330	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	5.139,62 €
331	COMUNE DI CROPANI	2.617,21 €
332	AMIACQUE S.R.L.	14.385,23 €
333	COMUNE DI TERRE DEL RENO	3.074,36 €
334	CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA	146.301,82 €
335	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	4.966,45 €
336	COMUNE DI COURMAYEUR	39.215,68 €
337	COMUNE CORIGLIANO-ROSSANO	7.599,05 €
338	COMUNE DI PESCHICI	41.558,71 €
339	PROVINCIA DI MANTOVA	43.700,74 €
340	COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO	8.668,73 €
341	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	92.758,79 €
342	PROVINCIA DI PISA	56.860,05 €
343	COMUNE DI CELLAMARE	8.484,20 €
344	COMUNE DI TRAVERSETOLO	32.146,51 €
345	COMUNE DI SEGNI	38.557,79 €
346	COMUNE DI TURSI	3.413,75 €
347	COMUNE DI MONTEGIORDANO (CS)	5.954,53 €
348	COMUNE DI PALAU	20.955,49 €
349	COMUNE DI CESARÒ	6.027,29 €
350	COMUNE DI TROIA	73.193,17 €
351	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	65.599,79 €
352	COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA	9.786,63 €
353	COMUNE DI RIVARA	1.153,71 €
354	COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	46.412,47 €
355	GRAN SASSO ACQUA S.P.A.	51.559,05 €
356	COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	35.802,85 €
357	COMUNE DI MESSINA	24.112,18 €
358	COMUNE DI FOGGIA	173.542,35 €
359	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	44.459,23 €
360	COMUNE DI MEDA	645,05 €
361	AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD	78.326,11 €
362	COMUNE DI CHIAVENNA	4.442,68 €
363	COMUNE DI PIOLTELLO	64.136,22 €
364	COMUNE DI PARABIAGO (MI)	45.550,68 €
365	COMUNE DI TORRENOVA	6.625,02 €
366	COMUNE DI CASTILENTI	162.944,97 €
367	COMUNE DI BORNO	49.483,56 €
368	COMUNE DI PEDESINA	7.840,33 €
369	COMUNE DI GRANTOLA	22.889,72 €
370	COMUNE DI MAIDA	7.380,61 €
371	COMUNE DI CASTELLALTO	8.051,34 €
372	COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE	13.602,95 €

373	COMUNE DI AOSTA	11.826,61 €
374	COMUNE DI LAPIO (AV)	18.210,44 €
375	COMUNE DI ISPANI	16,41 €
376	COMUNE DI BARDINETO	8.137,58 €
377	COMUNE DI CREVACUORE	5.826,79 €
378	COMUNE DI MONTEROTONDO	4.386,45 €
379	PROVINCIA DI FOGGIA	13.448,45 €
380	COMUNE DI PALU'	38.715,28 €
381	COMUNE DI CHIETI	6.632,82 €
382	COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI	4.399,63 €
383	COMUNE DI POGGIOMARINO	52.845,87 €
384	COMUNE DI BOLZANO	2.770,93 €
385	COMUNE DI CHIEUTI	8.455,04 €
386	COMUNE DI GISSI	1.534,01 €
387	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	135.901,60 €
388	COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	12.477,84 €
389	COMUNE DI ORTONA	29.389,54 €
390	COMUNE DI LAVIS	47.569,45 €
391	COMUNE DI MONTJOVET	11.431,03 €
392	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	18.243,12 €
393	COMUNE DI CATANZARO	1.771,15 €
394	COMUNE DI TROINA	13.569,55 €
395	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	84.124,79 €
396	LEPIDA SCPA	36.814,83 €
397	COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA	12.481,60 €
398	UNIONE DEL LOGUDORO	512,36 €
399	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO	27.142,63 €
400	COMUNE DI CALDAROLA	20.942,87 €
401	PROVINCIA DI LATINA	5.328,88 €
402	COMUNE DI TERNI	32.989,30 €
403	I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA	26.947,23 €
404	COMUNE LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	33.347,79 €
405	COMUNE DI FERENTINO (FR)	3.810,30 €
406	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO	17,04 €
407	COMUNE DI MARMIROLO	12.361,41 €
408	COMUNE RIO DI PUSTERIA	9.497,28 €
409	COMUNE DI VOLTERRA	92.559,33 €
410	2° REPARTO GENIO A.M.	72.404,08 €
411	SEA RISORSE SPA	32.442,77 €
412	PROVINCIA DI SIENA	79.849,78 €
413	COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE	39.234,19 €
414	CUC RUTIGLIANO - NOICATTARO - MOLA DI BARI	7.571,60 €
415	COMUNE DI ODERZO	30.093,50 €
416	COMUNE DI VASTO	3.953,78 €
417	COMUNE DI POGGIO MOIANO	41.384,15 €
418	COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	11.162,77 €
419	COMUNE DI BRENDOLA	13.429,15 €
420	COMUNE DI ORTA DI ATELLA	7.916,12 €
421	COMUNE DI CHIUSDINO	12.951,31 €
422	COMUNE DI COMUN NUOVO	14.371,81 €
423	COMUNE DI GIULIANO TEATINO	9.900,69 €
424	COMUNE DI SAN PROSPERO	15.671,50 €
425	COMUNE DI ALIANO	8.506,87 €

426	COMUNE DI FEROLETO ANTICO	29.016,81 €
427	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	9.816,06 €
428	COMUNE DI CASTELCIVITA	10.809,11 €
429	COMUNE DI ABRIOLA	42.130,13 €
430	COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	6.479,78 €
431	COMUNE DI CANDELA (FG)	64.796,86 €
432	COMUNE DI MONTE DI MALO	56.699,74 €
433	COMUNE TUORO SUL TRASIMENO	24.484,90 €
434	COMUNE DI SESSA CILENTO	5.681,90 €
435	COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE	38.473,87 €
436	COMUNE DI SAN SOSTI	11.191,56 €
437	COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA	7.879,85 €
438	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	10.331,74 €
439	COMUNE DI NAZ-SCIAVES	5.684,31 €
440	A.S.P. LA QUIETE	10.432,34 €
441	COMUNE DI BAGALADI	35.599,21 €
442	COMUNE DI SAN POLO DI CIVITATE	16.826,75 €
443	COMUNE DI BERTINORO	9.646,13 €
444	COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO	26.052,49 €
445	COMUNE DI STRONGOLI	20.606,08 €
446	COMUNE URZULEI	13.578,84 €
447	COMUNE DI CEPAGATTI	60.629,10 €
448	COMUNE DI TRESIGNANA	9.889,16 €
449	COMUNE DI PONTE BUGGIANESE	70.080,10 €
450	COMUNE DI CASTELLI	6.899,95 €
451	PROVINCIA DI CROTONE	471.527,43 €
452	COMUNE PIANA DI MONTE VERNA (CE)	33.535,72 €
453	COMUNE DI USSITA	5.505,27 €
454	COMUNE DI SAN BIASE	1.008,28 €
455	CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA	8.104,49 €
456	COMUNE DI MONTALBANO ELICONA	11.628,29 €
457	COMUNE DI DUMENZA	7.811,01 €
458	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI	45.051,26 €
459	COMUNE DI TRIGGIANO	34.128,14 €
460	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	110.808,55 €
461	COMUNE DI ARCHI	5.211,54 €
462	COMUNE DI NARNI	9.227,77 €
463	COMUNE DI SAN LEO	17.547,95 €
464	COMUNE DI ENNA	21.534,40 €
465	COMUNE DI NOVOLI	17.247,93 €
466	COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA	2.518,04 €
467	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI	10.670,06 €
468	REGIONE SICILIANA	223.447,47 €
469	COMUNE DI POLLA	12.692,19 €
470	ASL VC	23.475,73 €
471	COMUNE DI TODI	3.639,18 €
472	COMUNE DI FERENTILLO	23.329,23 €
473	COMUNE DI MOLFETTA	6.465,69 €
474	COMUNE DI PREZZA	14.091,09 €
475	COMUNE DI CAROSINO	17.131,28 €
476	COMUNE DI BUGGERRU	6.466,96 €
477	COMUNE DI PIZZO	29.155,60 €
478	CONSORZIO DI BONIFICA RENANA	20.736,46 €
	TOTALE	**16.233.637,46 €**

MEDIA IMPRESA

Nr	Denominazione Stazione Appaltante	Importo ammesso MI
1	ANAS SPA	4.989.487,09 €
2	COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	13.339,71 €
3	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	3.309,92 €
4	TRENITALIA	24.166,30 €
5	AREA BLU SPA	64.598,90 €
6	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	1.521,54 €
7	UMBRA ACQUE S.P.A.	165.981,84 €
8	COMUNE DI POGGIO RUSCO	19.879,03 €
9	PROVINCIA DI VERCELLI	86.015,15 €
10	PROVINCIA DI MATERA	53.348,78 €
11	COMUNE DI CAMPOROSSO	6.241,62 €
12	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI	12.830,20 €
13	COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE	30.481,80 €
14	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	570.712,47 €
15	COMUNE DI GIOIOSA IONICA	24.011,47 €
16	COMUNE DI ARCUGNANO	48.736,60 €
17	COMUNE CIVITELLA MESSER RAIMONDO	4.780,03 €
18	COMUNE DI CENTO	89.743,04 €
19	COMUNE DI NURACHI	13.130,99 €
20	COMUNE DI PUTIGNANO	42.390,66 €
21	COMUNE DI ZELO BUON PERSICO	75.629,95 €
22	COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI	124.483,76 €
23	COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO	15.606,19 €
24	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO	12.649,51 €
25	COMUNE DI AGIRA	8.317,94 €
26	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM	83.610,51 €
27	ALFA S.R.L.	53.904,81 €
28	COMUNE DI CASSANO IRPINO	24.596,00 €
29	COMUNE DI VOLANO	23.989,03 €
30	COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA	55.913,24 €
31	COMUNE DI BAVENO	11.914,83 €
32	SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA UNIPERSONALE	14.113,71 €
33	COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO	105.545,16 €
34	AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA	103.635,52 €
35	COMUNE DI SPORMINORE	2.677,20 €
36	PROVINCIA DI BRESCIA	49.828,31 €
37	COMUNE DI SOVERIA SIMERI	2.830,10 €
38	COMUNE DI GORIZIA	30.933,41 €
39	COMUNE PORTOMAGGIORE	8.339,47 €
40	COMUNE DI PATERNO'	9.799,45 €
41	UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO	16.916,59 €
42	COMUNE SELVA DI PROGNO	3.830,04 €
43	COMUNE DI CEPRANO	56.484,87 €
44	PUBLIACQUA S.P.A	186.680,59 €
45	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	16.147,94 €
46	COMUNE DI BIENNO	3.658,05 €
47	COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE	4.406,18 €
48	COMUNE DI ENVIE	20.871,72 €
49	PROVINCIA DI PAVIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI	18.540,57 €
50	COMUNE DI SERRASTRETTA	5.441,31 €
51	COMUNE DI CONDOVE	9.530,98 €
52	CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	98.123,52 €
53	COMUNE DI URGNANO	1.684,12 €

54	COMUNE DI MANTOVA	16.465,64 €
55	COMUNE DI LEDRO	2.245,22 €
56	PROVINCIA DI ISERNIA	145,36 €
57	ACEA ATO 2 S.P.A.	239.590,27 €
58	COMUNE DI TEORA (AV)	11.794,18 €
59	COMUNE DI SENISE	33.164,91 €
60	COMUNE DI CASTELMASSA	2.830,15 €
61	COMUNE DI SAN GIUSTINO	53.410,49 €
62	IPAB SUOR DIODATA BERTOLO	27.153,31 €
63	COMUNE DI SCANNO	36.358,21 €
64	ASL TARANTO	3.314.380,86 €
65	COMUNE DI CETARA	6.437,91 €
66	COMUNE DI ASIAGO	5.061,42 €
67	COMUNE DI GUSSAGO	40.964,40 €
68	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	22.800,00 €
69	CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE	1.483,18 €
70	PROVINCIA DI BERGAMO	232.701,10 €
71	COMUNE DI VIMODRONE	20.253,68 €
72	COMUNITA' COMPRENSORIALE VALLE ISARCO	139.685,87 €
73	COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA	72.158,02 €
74	COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO	4.747,97 €
75	COMUNE VACCARIZZO ALBANESE	5.697,16 €
76	COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	4.400,22 €
77	CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA	709.789,41 €
78	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA (ASU GI)	21.323,07 €
79	COMUNE DI PIEVE DI TECO	1.942,92 €
80	UNIVERSITÀ DI VERONA	66.748,21 €
81	COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA	3.031,28 €
82	COMUNE DI TORTORELLA	9.814,76 €
83	CONSORZIO BIM BASSO PIAVE	9.248,75 €
84	COMUNE DI CASSINO	5.704,62 €
85	AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO	18.608,44 €
86	COMUNE DI CONSELICE	36.370,70 €
87	PROVINCIA DI CREMONA	6.492,57 €
88	COMUNE DI BAGNARIA ARSA	41.999,14 €
89	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA	29.871,94 €
90	GORI SPA	295.302,28 €
91	COMUNE DI CREMOSANO	29.201,39 €
92	COMUNE DI AZZANO DECIMO	2.085,45 €
93	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	20.783,04 €
94	PROVINCIA DI TREVISO	75.809,84 €
95	VENETO STRADE S.P.A.	651.450,45 €
96	COMUNE DI POTENZA PICENA	11.901,81 €
97	COMUNE DI APPIANO S.S.D.V.	956,72 €
98	COMUNE DI ISOLA D'ASTI	8.296,01 €
99	COMUNE DI GIAVENO	7.163,54 €
100	PROVINCIA DI PIACENZA	41.043,88 €
101	COMUNE DI PARENTI	6.527,28 €
102	COMUNE DI CASALBORGONE	52.626,34 €
103	COMUNE DI PALMI	1.811,95 €
104	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	210.159,99 €
105	COMUNE DI SPOLTORE	1.317,11 €
106	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	48.761,96 €

107	COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)	39.493,32 €
108	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO	13.164,88 €
109	AZIENDA USL DI PARMA	7.529,90 €
110	COMUNE DI SERRADIFALCO	5.778,54 €
111	COMUNE DI VALLEFOGLIA	11.179,35 €
112	COMUNE PORTOCANNONE	10.206,96 €
113	COMUNE DI BIANCAVILLA	60.510,03 €
114	COMUNE DI MAZZARRA' SANT'ANDREA	10.730,88 €
115	COMUNE DI VEROLI	49.950,72 €
116	COMUNE DI BOSCOREALE	8.512,84 €
117	CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI GARIGLIANO	183.078,15 €
118	CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI CASORIA, ARZANO E CASAVATORE	17.074,00 €
119	COMUNE DI BOTTANUCO	2.402,06 €
120	AQUAPUR MULTISERVIZI S.P.A.	26.446,85 €
121	COMUNE DI PRADAMANO	16.207,99 €
122	POLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI SCPA	18.456,24 €
123	DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE DI AUGUSTA	106.249,25 €
124	COMUNE DI MACERATA	6.441,03 €
125	COMUNE DI BADIA	14.968,54 €
126	PROVINCIA DI ASTI	5.741,27 €
127	PROVINCIA DI POTENZA	212.351,91 €
128	COMUNE DI BOLGARE	40.773,13 €
129	COMUNE DI TORTOLÌ	42.258,59 €
130	COMUNE DI VERBANIA	32.235,35 €
131	COMUNE DI IMPERIA	8.748,87 €
132	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO	6.400,00 €
133	UNIONE MONTANA BARGE - BAGNOLO PIEMONTE	10.157,49 €
134	REGIONE TOSCANA	2.675,55 €
135	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA	13.991,27 €
136	ACQUE VERONESI S.C.AR.L	83.775,83 €
137	COMUNE CETO	30.262,66 €
138	COMUNE DI FONTAINEMORE	53.250,48 €
139	CON.AMI - CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE	70.930,29 €
140	SOGIN S.P.A.	259.930,68 €
141	AMIU PUGLIA S.P.A	116.418,31 €
142	REGIONE ABRUZZO DPE012 SERVIZIO OPERE MARITTIME	18.931,05 €
143	COMUNE BARBARANO MOSSANO	13.409,46 €
144	COMUNE DI SONDRIO	121.760,48 €
145	COMUNE DI CANICATTI'	81.535,88 €
146	CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE	172.577,94 €
147	ACQUE S.P.A.	37.516,30 €
148	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	13.194,84 €
149	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA	2.786,24 €
150	GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA	6.057,60 €
151	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	290.284,66 €
152	COMUNE DI CHIAVARI	21.910,68 €
153	COMUNE DI MALESCO	1.643,56 €
154	COMUNE DI AMPEZZO UD	12.960,00 €
155	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	12.658,15 €
156	COMUNE DI VAREDO	823,26 €
157	CAP HOLDING S.P.A.	39.587,13 €
158	VIACQUA SPA	7.528,94 €
159	COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	4.355,95 €

160	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	4.665,55 €
161	COMUNE DI CANALE D'AGORDO	28.903,85 €
162	COMUNE DI MONDAVIO	8.387,07 €
163	COMUNE DI CAIANELLO	47.073,73 €
164	COMUNE DI TERRALBA	2.450,84 €
165	1° REPARTO GENIO A.M.	99.687,28 €
166	ETRA S.P.A. - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI	15.991,90 €
167	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	10.755,40 €
168	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	22.542,20 €
169	COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	6.242,18 €
170	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	4.120,17 €
171	COMUNE DI MONASTERACE	6.071,20 €
172	COMUNE CASTIGLIONE IN TEVERINA	3.668,64 €
173	COMUNE DI CAVRIGLIA	38.603,34 €
174	COMUNE DI MERANO - UFFICIO OPERE PUBBLICHE	38.620,72 €
175	SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA	74.484,55 €
176	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	45.047,40 €
177	COMUNE DI CIRO'	2.166,90 €
178	COMUNITÀ COMPRENSORIALE SALTO - SCILIAR	39.212,02 €
179	COMUNE DI CIVEZZANO	6.906,19 €
180	COMUNE DI CERRINA MONFERRATO	31.978,44 €
181	CONSORZIO DI BONIFICA „VALLE VENOSTA“	316.117,75 €
182	COMUNE DI VIETRI DI POTENZA	12.656,18 €
183	COMUNE DI CISLAGO	5.835,02 €
184	PROMOTURISMOFVG	26.646,04 €
185	COMUNE DI BARGA	16.004,03 €
186	EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A.	21.059,85 €
187	COMUNE DI ALANNO	8.595,35 €
188	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	775.535,79 €
189	COMUNE DI ROCCA D'ARCE	35.450,24 €
190	PROVINCIA DI SALERNO	209.234,04 €
191	COMUNE DELLA SPEZIA	12.382,82 €
192	COMUNE DI SAN SEVERO	20.473,35 €
193	CITTA DI SANT'ELPIDIO A MARE	21.375,06 €
194	COMUNE DI POMIGLIANODARCO	60.133,47 €
195	COMUNE DI DOLCÈ	24.878,54 €
196	PROVINCIA DI IMPERIA	237,65 €
197	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	16.303,91 €
198	COMUNE DI RIMINI	30.407,54 €
199	COMUNE DI PODENZANA	19.971,30 €
200	COMUNE DI BISCEGLIE	12.049,76 €
201	COMUNE DI TRAONA	3.204,31 €
202	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	47.567,40 €
203	COMUNE LIMBIATE	62.846,46 €
204	COMUNE DI SANT'AGATA MILITELLO	25.268,09 €
205	COMUNE DI SCANDALE	17.704,84 €
206	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA	21.312,55 €
207	COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE	69.207,36 €
208	COMUNE DI NATURNO	9.598,42 €
209	COMUNE DI PADRU	12.613,06 €
210	COMUNE DI NETTUNO	17.190,56 €
211	PROVINCIA DI PESCARA	3.665,23 €
212	COMUNE DI TOLMEZZO	23.234,53 €
213	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	143.471,50 €

214	COMUNE DI VEDELAGO	9.606,30 €
215	NOI SPA	25.809,68 €
216	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	28.417,35 €
217	FERROVIENORD S.P.A.	275.117,77 €
218	COMUNE DI RAPAGNANO	15.787,61 €
219	CASA DI RIPOSO UMBERTO I	69.492,94 €
220	COMUNE DI BOLOGNA	52.323,95 €
221	COMUNE DI MORRO D'ORO	33.329,31 €
222	SOGGETTO RESPONSABILE OCPDC 837/2022	22.127,26 €
223	PROVINCIA DI BENEVENTO	12.845,87 €
224	COMUNE DI SAN PAOLO	10.072,87 €
225	COMUNE DI TRENTO	33.380,64 €
226	COMUNE DI LIVIGNO	16.860,88 €
227	COMUNE DI COLLECCHIO	6.820,30 €
228	COMUNE DI DONNAS	1.416,91 €
229	COMUNE DI PADOVA	8.013,67 €
230	COMUNE DI MURIALDO	39.442,88 €
231	PROVINCIA DI SAVONA	5.577,57 €
232	CONSORZIO AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO	82.333,82 €
233	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE TOSCANA MARCHE E UMBRIA	193.900,46 €
234	ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE	13.728,10 €
235	COMUNE DI CORTONA	1.317,67 €
236	COMUNE DI ARAGONA	3.573,88 €
237	COMUNE DI BERGAMO	15.149,19 €
238	COMUNE DI SULMONA	18.599,17 €
239	PROVINCIA DI LECCO	52.023,69 €
240	COMUNE DI MANOPPELLO	3.722,10 €
241	COMUNE DI OLGIATE OLONA	66.177,05 €
242	COMUNE DI VILLARBASSE	5.964,91 €
243	IRSAP - ISTITUTO REGIONALE SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE	484.080,92 €
244	COMUNE DI CASTELPOTO	5.305,69 €
245	COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA	6.054,76 €
246	COMUNE DI GERACI SICULO	16.766,99 €
247	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	35.504,37 €
248	COMUNE DI PICERNO (PZ)	7.915,90 €
249	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	9.548,23 €
250	COMUNE DI ALESSANDRIA	30.922,24 €
251	COMUNE DI CAPANNORI	10.380,78 €
252	COMUNE DI BORGHI	6.866,73 €
253	COMUNE DI MAGNACAVALLO	12.984,29 €
254	COMUNE DI BAGNOLO MELLA (BS)	33.949,38 €
255	COMUNE DI PRATO	57.757,53 €
256	COMUNE DI BUGUGGIATE	3.227,56 €
257	PROVINCIA DI ROVIGO	3.343,10 €
258	COMUNE DI PISOGNE	34.928,49 €
259	SPINO D'ADDA	50.575,91 €
260	COMUNE DI NICHELINO	21.000,00 €
261	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	281.206,06 €
262	COMUNE DI VERRAYES	4.579,52 €
263	COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA	15.331,80 €
264	COMUNE DI TERMOLI	1.048,60 €
265	ABBANOA SPA	66.548,26 €
266	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	9.132,34 €

267	COMUNE DI MONTECRETO	45.050,49 €
268	AMIACQUE S.R.L.	170.761,31 €
269	COMUNE DI CASINA	4.591,85 €
270	PROVINCIA DI VICENZA	57.968,61 €
271	COMUNE DI BERCETO	71.853,31 €
272	COMUNE DI MONTEODORISIO	29.939,45 €
273	COMUNE DI TERRE DEL RENO	6.113,14 €
274	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	30.772,10 €
275	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	83.984,30 €
276	COMUNE DI PALMANOVA	45.717,16 €
277	COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	45.860,04 €
278	COMUNE DI VILLA SANTA MARIA	41.414,17 €
279	PROVINCIA DI COMO	45.717,87 €
280	PROVINCIA DI MANTOVA	30.000,00 €
281	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	70.110,50 €
282	COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE	82.138,35 €
283	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	48.560,38 €
284	COMUNE DI SUVIACO	1.735,60 €
285	PROVINCIA DI PISA	44.231,21 €
286	COMUNE CASTEL SAN NICCOLO	17.469,00 €
287	15° REPARTO INFRASTRUTTURE	16.018,49 €
288	COMUNE DI VISSO	23.883,10 €
289	COMUNE DI NAPOLI	202.083,46 €
290	FONDAZIONE SAN GIUSEPPE - STIFTUNG ST. JOSEF	24.506,20 €
291	COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI	8.106,66 €
292	COMUNE DI TROIA	98.303,02 €
293	ACQUE SERVIZI SRL	13.461,04 €
294	COMUNE CASTEL CONDINO	3.807,70 €
295	PROVINCIA DI MODENA	31.763,32 €
296	COMUNE BAGNI DI LUCCA	92.999,67 €
297	COMUNE DI VIESTE	38.682,83 €
298	LICEO "B. RESCIGNO"	7.870,83 €
299	COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU	11.488,61 €
300	COMUNE DI BUDRIO	7.969,50 €
301	COMUNE DI MOTTEGGIANA	44.720,86 €
302	COMUNE DI FOGGIA	15.433,20 €
303	COMUNE DI SERRAMONACESCA	47.709,42 €
304	COMUNE DI CHIAVENNA	4.649,84 €
305	3° REPARTO GENIO A.M.	24.453,53 €
306	CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO	427.761,92 €
307	COMUNE DI FANANO	13.605,66 €
308	COMUNE DI SPILIMBERGO	17.789,41 €
309	COMUNE DI PEZZAZE	26.349,14 €
310	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	34.468,90 €
311	6° REGGIMENTO GENIO PIONIERI	143.131,53 €
312	FONDAZIONE C.E.U.R.	8.953,11 €
313	COMUNE DI SAN PIETRO	28.275,70 €
314	COMUNE DI ISCHIA	3.952,21 €
315	UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA	40.135,40 €
316	COMUNE DI POMEZIA	12.860,29 €
317	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	141.175,60 €
318	COMUNE DI MAIDA	18.389,08 €
319	COMUNE DI VARESE	3.714,21 €
320	CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST	72.730,86 €

321	COMUNE DI LAPIO (AV)	23.778,74 €
322	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOINI	37.054,63 €
323	COMUNE DI RIGOLATO	4.537,59 €
324	MOF SCPA - SOCIETA' CONSORTILE PER LA GESTIONE DEL CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI	16.490,01 €
325	STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE SPA	205.906,54 €
326	COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI	10.407,73 €
327	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA	11.220,57 €
328	COMUNE DI BOLZANO	230.816,64 €
329	COMUNE DI RICCIONE	158.117,23 €
330	COMUNE DI TELVE	6.240,20 €
331	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	304.335,76 €
332	COMUNE DI OPPIDO LUCANO	40.452,56 €
333	COMUNE DI BUSALLA	18.167,50 €
334	UNIONE DEI COMUNI MISA NEVOLA	20.529,69 €
335	COMUNE DI FORMIGINE	75.413,31 €
336	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	103.730,28 €
337	COMUNE DI DOLCEACQUA	10.136,48 €
338	COMUNE DI VITULANO (BN)	19.135,49 €
339	ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI NAPOLI	8.458,55 €
340	COMUNE DI RAPINO	4.632,37 €
341	COMUNE DI TROINA	17.896,54 €
342	COMUNE DI CERVIA	86.258,72 €
343	COMUNE DI RAMACCA	103.299,29 €
344	ACER PIACENZA - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA	2.137,47 €
345	COMUNE DI BUTTRIO	5.877,15 €
346	COMUNE DI CAMPI SALENTINA	6.268,16 €
347	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE	6.948,12 €
348	COMUNE DI SESTRI LEVANTE	14.964,80 €
349	COMUNE DI CAMPOBASSO	148.624,37 €
350	ECO CENTER S.P.A.	29.117,80 €
351	CONSORZIO DI BONIFICA VELIA	356.165,32 €
352	COMUNE DI NOVI DI MODENA	795,74 €
353	COMUNE DI OSSANA	11.392,26 €
354	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	10.063,97 €
355	COMUNE DI TUSCANIA	27.070,00 €
356	COMUNE DI CAIAZZO	82.418,39 €
357	2° REPARTO GENIO A.M.	17.636,65 €
358	PROVINCIA DI SIENA	25.564,18 €
359	STEMMA COMUNE DI PORDENONE - CONTORNI COMUNE DI PORDENONE	10.131,83 €
360	COMUNE DI PEDARA	9.676,55 €
361	COMUNE DI ATESSA	7.133,74 €
362	COMUNE DI SACILE	77.428,63 €
363	PROVINCIA DI SASSARI	227.109,48 €
364	COMUNE DI TOLENTINO	102.135,09 €
365	COMUNE DI MONTEFORTINO	1.088,70 €
366	COMUNE DI DOSSENA	13.757,20 €
367	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA	56.367,92 €
368	COMUNE DI TERRE D'ADIGE	35.874,42 €
369	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	45.552,16 €
370	ASL CN2 ALBA BRA	11.773,14 €
371	COMUNE DI FRAZZANO'	18.546,78 €
372	COMUNE DI CASTELCIVITA	6.396,87 €

373	COMUNE DI FANO	22.195,01 €
374	COMUNE DI BASCIANO	23.145,30 €
375	COMUNE DI ONO SAN PIETRO	8.790,40 €
376	COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	8.232,35 €
377	COMUNE DI ACRI	6.486,57 €
378	COMUNE DI MONTE DI MALO	10.178,43 €
379	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	47.245,55 €
380	COMUNE DI ALCARA LI FUSI	12.231,66 €
381	COMUNE DI CASALINCONTRADA	12.782,31 €
382	ACEA ATO 5 S.P.A.	6.057,19 €
383	PROVINCIA DI FERMO	86.385,17 €
384	CITTA METROPOLITANA DI TORINO	256.303,36 €
385	COMUNE DI MIGLIANICO	57.582,11 €
386	COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	2.817,57 €
387	COMUNE DI BELLUNO	4.598,29 €
388	COMUNE DI SETTINGIANO	14.854,27 €
389	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	168.065,22 €
390	COMUNE DI REGGIO EMILIA	6.795,19 €
391	COMUNE DI CAVEDAGO	5.143,75 €
392	COMUNE DI BRANCALEONE	4.782,20 €
393	COMUNE DI NOVELLO	4.222,35 €
394	COMUNE DI PISTICCI	7.882,90 €
395	COMUNE DI COMELICO SUPERIORE	53.631,78 €
396	CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA	92.379,72 €
397	COMUNE DI MONTALBANO ELICONA	9.503,59 €
398	COMUNE DI PIANIGA	13.375,96 €
399	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	50.171,62 €
400	COMUNE DI NUSCO	5.669,54 €
401	COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA	7.000,00 €
402	COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI	8.118,37 €
403	COMUNE DELL'AQUILA	17.387,04 €
404	REGIONE SICILIANA	11.542,98 €
405	COMUNE MEDESANO	3.161,65 €
406	COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI	8.966,56 €
407	COMUNE DI CARDINALE	4.595,49 €
408	COMUNE DI NORCIA	4.847,53 €
409	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA	73.625,57 €
410	COMUNE DI MARINO	6.245,62 €
411	COMUNE DI SANREMO	8.355,56 €
412	COMUNE DI PREZZA	14.341,30 €
413	COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO	50.690,00 €
414	COMUNE DI VALLESACCARDA	21.641,44 €
	TOTALE	**28.487.181,18 €**

GRANDE IMPRESA

Nr	Denominazione Stazione Appaltante	Importo ammesso GI
1	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	97.284,99 €
2	ANAS SPA	3.093.859,33 €
3	TRENITALIA	819.890,10 €
4	ASL DI NOVARA	7.765,41 €
5	COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA	126.180,37 €
6	UMBRA ACQUE S.P.A.	42.070,49 €
7	AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.	153.537,60 €
8	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	12.654.955,48 €
9	AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.	50.597,47 €
10	POLITECNICO DI MILANO	231.002,12 €
11	COMUNE DI DIGNANO	41.761,90 €
12	COMUNE DI MORIGERATI	12.976,82 €
13	COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO	62.526,66 €
14	AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	41.911,18 €
15	COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO	77.766,78 €
16	COMUNE DI ASTI	34.199,93 €
17	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO JEKON	292.415,13 €
18	COMUNE DI CUGNOLI	7.972,69 €
19	PROVINCIA DI BRESCIA	335.689,62 €
20	COMUNE DI TRAVO	9.029,44 €
21	COMUNE DI GORIZIA	41.113,95 €
22	COMUNE DI TORRE ORSAIA	31.823,45 €
23	PUBLIACQUA S.P.A	1.131.203,77 €
24	CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE	5.042.275,71 €
25	SOCIÉTÉ INFRASTRUCTURES VALDOTAINES SRL	23.995,24 €
26	COMUNE DI MANTOVA	74.213,37 €
27	ACEA ATO 2 S.P.A.	1.134.299,55 €
28	AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA	7.533,18 €
29	COMUNE DI LORIA	28.608,48 €
30	COMUNE DI ASIAGO	2.255,16 €
31	PROVINCIA DI BERGAMO	469.459,93 €
32	VENETO ACQUE S.P.A.	1.066.790,40 €
33	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI	10.178,53 €
34	UNIVERSITÀ DI VERONA	60.270,30 €
35	INFRATRASPORTI.TO S.R.L.	2.001.209,42 €
36	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA	578,17 €
37	COMUNE DI TORTORELLA	6.730,37 €
38	COMUNE DI PIETRAPERZIA	13.713,68 €
39	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA	175.404,57 €
40	ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI “DINO AMADORI” – IRST S.R.L.	30.643,32 €
41	AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA	7.593,38 €
42	GORI SPA	565.288,83 €
43	AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.	23.390,25 €
44	PROVINCIA DI TREVISO	45.489,51 €
45	VENETO STRADE S.P.A.	77.844,51 €
46	FERROVIE EMILIA ROMAGNA	898.823,25 €
47	COMUNE DI FIRENZE	258.917,57 €
48	REGIONE CALABRIA	497.016,84 €
49	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	3.700,03 €
50	ASST DI LODI	24.346,97 €
51	AZIENDA USL DI PARMA	27.116,49 €

52	COMUNE DI FORLÌ	4.986,13 €
53	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	709,10 €
54	COMUNE DI ROCCADASPIDE	17.014,44 €
55	OPERE PIE D'ONIGO	33.069,89 €
56	COMUNE DI BADIA	35.044,34 €
57	PROVINCIA DI ASTI	29.089,54 €
58	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA	652.592,90 €
59	ISTITUTO BON BOZZOLLA IPAB	12.271,31 €
60	COMUNE CAVALLINO TREPORTI	110.806,13 €
61	AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO	242.425,49 €
62	SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA – CAGLIARI	7.550,55 €
63	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO	19.086,15 €
64	COMUNE DI ASCOLI PICENO	7.740,71 €
65	REGIONE TOSCANA	36.341,29 €
66	ACQUE VERONESI S.C.AR.L	155.422,25 €
67	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII	63.272,38 €
68	SOGIN S.P.A.	317.857,12 €
69	COMUNE DI SONDRIO	121.754,67 €
70	ACQUE S.P.A.	218.118,56 €
71	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	104.018,93 €
72	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA	359.402,51 €
73	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	244.974,99 €
74	COMUNE DI FABRIANO	9.621,00 €
75	A.C.I.A.M. S.P.A.	8.899,22 €
76	COMUNE DI INVERUNO	50.688,66 €
77	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	144.177,37 €
78	COMUNE DI JESI	12.042,91 €
79	CAP HOLDING S.P.A.	656.069,30 €
80	VIACQUA SPA	6.668,92 €
81	CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE	70.556,26 €
82	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.	2.462.444,78 €
83	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	12.790,46 €
84	1° REPARTO GENIO A.M.	119.619,55 €
85	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	79.294,07 €
86	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	212.054,54 €
87	COMUNE DI MARCON	119.839,60 €
88	ASL CITTÀ DI TORINO	31.674,23 €
89	AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO	124.862,28 €
90	COMUNE DI FUNES	4.229,72 €
91	COMUNE DI ACUTO	29.936,85 €
92	COMUNE DI PROCIDA	22.823,80 €
93	PROVINCIA DI SALERNO	319.843,72 €
94	CO.SVI.G. SCRL	117.052,07 €
95	COMUNE DI FOLLONICA	21.102,91 €
96	COMUNE DI RIMINI	381.489,71 €
97	QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.	5.429.121,95 €
98	COMUNE DI SANT'AGATA MILITELLO	345.211,69 €
99	UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT-ROSE	214.235,41 €
100	PROVINCIA DI PESCARA	145.348,72 €
101	8° REPARTO INFRASTRUTTURE	123.227,45 €
102	FERROVIENORD S.P.A.	456.704,28 €
103	COMUNE DI BOLOGNA	50.259,68 €
104	SOGGETTO RESPONSABILE OCPDC 837/2022	23.863,67 €

105	PROVINCIA DI BENEVENTO	51.658,47 €
106	COMUNE DI BIBBIENA	6.092,89 €
107	COMUNE DI LIVIGNO	38.835,15 €
108	COMUNE DI COLLECCHIO	18.541,17 €
109	COMUNE DI NIMIS	62.840,91 €
110	PROVINCIA DI CUNEO	46.800,99 €
111	CONSORZIO AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO	42.944,98 €
112	ERP LUCCA SRL	10.714,07 €
113	S.C.R. PIEMONTE S.P.A.	777.880,28 €
114	COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO	8.412,14 €
115	FERROVIE DEL GARGANO SRL	36.537,35 €
116	COMUNE DI BERNATE TICINO	306.966,64 €
117	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	62.821,42 €
118	REGIONE MARCHE	1.634.392,21 €
119	COMUNE DI CAPANNORI	28.757,88 €
120	COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA	6.521,68 €
121	COMUNE DI CORNIGLIO	40.495,93 €
122	ABBANOA SPA	894.032,48 €
123	COMUNE DI ANDALO	23.013,98 €
124	AMIACQUE S.R.L.	102.741,21 €
125	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA	56.213,45 €
126	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	15.884,09 €
127	PROVINCIA DI MANTOVA	446.659,69 €
128	CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	1.672,87 €
129	COMUNE DI NAPOLI	1.634.523,61 €
130	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI	121.079,84 €
131	COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA	55.052,82 €
132	COMUNE DI MESSINA	1.201.626,99 €
133	3° REPARTO GENIO A.M.	62.665,58 €
134	COMUNE DI MARZABOTTO	586,88 €
135	AZIENDA ULSS N. 8 BERICA	297.428,04 €
136	COMUNE DI VARESE	350.765,50 €
137	GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A.	362.178,18 €
138	COMUNE DI ISPANI	383,21 €
139	COMUNE DI RICCIONE	35.264,92 €
140	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	285.662,81 €
141	COMUNE DI TITO	1.888,87 €
142	CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE	133.158,33 €
143	COMUNE DI OPPIDO LUCANO	18.557,69 €
144	COMUNE DI TON	17.460,19 €
145	COMUNE DI CEPPALONI	21.690,33 €
146	LEPIDA SCPA	92.558,01 €
147	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE	5.827,23 €
148	COMUNE DI TERNI	450.501,43 €
149	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO	1.679,38 €
150	STEMMA COMUNE DI PORDENONE - CONTORNI COMUNE DI PORDENONE	27.791,31 €
151	PROVINCIA DI SASSARI	68.782,68 €
152	AZIENDA SANITARIA LOCALEDELLA PROVINCIA DI BARI	1.460.667,82 €
153	COMUNE DI TOLENTINO	261.138,72 €
154	COMUNE DI PIETRAROJA	6.667,09 €
155	COMUNE DI BORMIO	56.641,57 €
156	COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	24.917,08 €

157	COMUNE DI FRAZZANO'	2.181,79 €
158	ACEA ATO 5 S.P.A.	29.284,05 €
159	PROVINCIA DI FERMO	4.137,19 €
160	CITTA METROPOLITANA DI TORINO	17.855,58 €
161	COMUNE DI IGLESIAS	83.225,47 €
162	COMUNE DI BERTINORO	613,81 €
163	COMUNE DI CASTELLI	3.800,00 €
164	CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA	8.968,81 €
165	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	136.280,28 €
166	COMUNE DI SAN LEO	42.147,66 €
167	COMUNE DI PESARO	93.475,87 €
	TOTALE	**58.775.074,39 €**

23A05430

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di zolmitriptan, «Zomig».

Estratto determina AAM/PPA n. 566/2023 dell'8 settembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura SE/H/xxxx/WS/624 approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): *Worksharing* variazioni di Tipo II, C.I.4.

Modifiche ai paragrafi 4.2, 4.8 e 5.1 del RCP per inserire informazioni relative a uno studio condotto su bambini di età compresa tra i sei e gli undici anni.

Modifica al paragrafo 8 del RCP e alla sezione 12 del confezionamento secondario per aggiornamento della descrizione delle confezioni autorizzate secondo i termini *standard* della Farmacopea europea; la BDF va aggiornata di conseguenza relativamente al medicinale ZOMIG per tutte le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio, la cui descrizione viene modificata secondo i termini *standard* della Farmacopea europea come segue:

A.I.C. n. 033345226 - «2,5 mg/dose spray nasale, soluzione in contenitore monodose» 1 flaconcino da 0,1 ml;

A.I.C. n. 033345238 - «2,5 mg/dose spray nasale, soluzione in contenitore monodose» 2 flaconcini da 0,1 ml;

A.I.C. n. 033345240 - «2,5 mg/dose spray nasale, soluzione in contenitore monodose» 6 flaconcini da 0,1 ml;

A.I.C. n. 033345253 - «5 mg/dose spray nasale, soluzione in contenitore monodose» 1 flaconcino da 0,1 ml;

A.I.C. n. 033345265 - «5 mg/dose spray nasale, soluzione in contenitore monodose» 2 flaconcini da 0,1 ml;

A.I.C. n. 033345277 - «5 mg/dose spray nasale, soluzione in contenitore monodose» 6 flaconcini da 0,1 ml;

A.I.C. n. 033345289 - «5 mg/dose spray nasale, soluzione in contenitore monodose» 18 flaconcini da 0,1 ml.

Codice pratica: VC2/2022/468.

Titolare A.I.C.: Grunenthal Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 16 - Milano 20124, codice fiscale 04485620159.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05383

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di erdosteina, «Erdotin».

Estratto determina AAM/PPA n. 567/2023 dell'8 settembre 2023

Si autorizza la seguente variazione di Tipo II: C.I.4 - tipo II

Modifica stampati ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.8, 5.1 del RCP e paragrafi 1, 3 e 4 del FI per adeguamento al *Company Core Data Sheet*.

Di seguito il dettaglio delle modifiche:

paragrafo 4.1: modifica del testo:

da:

mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

a:

trattamento delle esacerbazioni acute di BPCO e bronchiti croniche e trattamento coadiuvante nelle infezioni respiratorie acute

paragrafo 4.2 modifica del testo:

posologia

Adulti

«Erdotin» 300 mg capsule rigide e «Erdotin» 300 mg compresse dispersibili

La dose raccomandata è 1 capsula o 1 compressa 2-3 volte al giorno.

La dose massima giornaliera è 900 mg (corrispondente a 3 capsule o 3 compresse al giorno). Non superare la dose massima raccomandata.

«Erdotin» 225 mg granulato per sospensione orale

La dose raccomandata è 225 mg al giorno (corrispondente a 1 bustina) 2-3 volte al giorno.

La dose massima giornaliera è 675 mg (corrispondente a 3 bustine al giorno). Non superare la dose massima raccomandata.

Modo di somministrazione:

per uso orale

Le capsule devono essere inghiottite intere con un bicchiere d'acqua.

Le compresse orodispersibili e il granulato per sospensione orale devono essere sciolti in un bicchiere di acqua. La soluzione va bevuta immediatamente.

Durata di trattamento:

si raccomanda una durata di trattamento non superiore ai dieci giorni. Se si ravvisa la necessità di un trattamento di durata superiore, il quadro clinico deve essere rivalutato.

Modifiche editoriali e di adeguamento alla versione corrente del QRD *template* ai paragrafi 4.8 e 5.1.

Relativamente al medicinale «Erdotin» A.I.C. n. 026283 per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VN2/2023/26.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5 - 20122 Milano, codice fiscale 04472830159.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05384

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tossina botulinica, «Alluzience».

Estratto determina AAM/PPA n. 570/2023 del 15 settembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura SE/H/2019/01/II/007/G approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

grouping di due variazioni di tipo II, C.I.4 relativamente al medicinale ALLUZIENCE (A.I.C. 048357) modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo,

confezioni:

A.I.C. n. 048357014, ALLUZIENCE, «200 unità Speywood/ml, soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 125 unità Speywood;

A.I.C. n. 048357026, ALLUZIENCE, «200 unità Speywood/ml, soluzione iniettabile» 2 flaconcini in vetro da 125 unità Speywood;

A.I.C. n. 048357038, ALLUZIENCE, «200 unità Speywood/ml, soluzione iniettabile» confezione multipla 12 (6 x 2) flaconcini in vetro da 125 unità Speywood.

Codice pratica: VC2/2022/371.

Titolare A.I.C.: Ipsen Pharma - 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt - Francia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05385

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di immunoglobulina umana normale, «Cutaquig».

Estratto determina AAM/PPA n. 571/2023 del 15 settembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura DE/H/4903/II/021/G approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

grouping di due variazioni di Tipo II, C.I.4

modifica dei paragrafi 4.2, 4.8, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alla massima velocità di infusione consentita e all'aggiornamento delle reazioni avverse sulla base dei dati derivanti dallo studio SCGAM-06,

relativamente al medicinale CUTAQUIG per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Codice pratica: VC2/2023/34.

Titolare A.I.C.: Octapharma Italy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Cisanello n. 145 - 56100 Pisa, codice fiscale 01887000501.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A05386

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lansoprazolo, «Zoton».

Estratto determina AAM/PPA n. 591/2023 del 22 settembre 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): tipo II C.I.4, aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 e 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette in linea con l'ultima versione del *Company Core Data Sheet* (CCDS ver.28.0) riguardo l'aggiunta di un'avvertenza per «Reazioni avverse cutanee gravi», adeguamento alla versione corrente del QRD *template* e modifiche editoriali minori relativamente al medicinale ZOTON.

Confezioni:

A.I.C. n.:

028775070 - «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse;

028775082 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse;

028775094 - «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse;

028775106 - «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse.

Codice di procedura europea: IT/H/0226/003-004/II/024.

Codice pratica: VC2/2022/554.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100, Latina, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A05387

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La sottoelencata impresa ha presentato, come prescritto dal comma 7 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, denuncia di smarrimento di tredici punzoni in sua dotazione e sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarli e si invitano a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

Denominazione impresa	Sede	N. marchio	Punzoni smarriti
Aurum 1984 S.r.l.	Argelato (BO)	216-BO	13

23A05388

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 comma 2 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa con determinazione dirigenziale regolazione del mercato è stata assegnata il n. 34FM; marchio di identificazione dei metalli preziosi:

Giast S.r.l.

Contrada Crocedivia n. 62 - 63883 Montegiorgio (FM) - codice fiscale 02029990443 - REA FM191849 giast@pec.it - marchi di identificazione n. 34FM.

23A05366

CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: con determinazione n. 95 in data 19 settembre 2023 della dirigente dell'area regolazione del mercato, promozione e provveditorato della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, è stata disposta la cancellazione dell'impresa «Chatrian Monique» con sede in Aosta (AO) - via E. Aubert n. 24, per cessazione dell'attività, dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi tenuto, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni e l'annullamento del marchio 6 AO. L'impresa ha restituito un punzone recante il marchio di identificazione assegnato e ha presentato denuncia per lo smarrimento di un punzone.

Il punzone allestito e in dotazione all'impresa e da questa riconsegnato alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni è stato deformato.

Si diffidano dall'uso del relativo punzone gli eventuali detentori, qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

23A05367

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Istituzione di un Consolato onorario in Davao City (Filippine).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Davao City (Filippine) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Manila, con la seguente circoscrizione territoriale: le regioni IX, X, XI, XII, XIII e BARMM (*Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao*).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2023

Il direttore generale: VARRIALE

23A05369

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Iasi (Romania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Antonino Bicchieri, console onorario in Iasi (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2023

Il direttore generale: VARRIALE

23A05370

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Versalis S.p.a., in Mantova, relativo all'attuazione del Progetto HOOP - impianto pilota per la pirolisi di plastiche miste.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 301 del 19 settembre 2023 si è provveduto al riesame del decreto DVA-DEC-2011-520 del 16 settembre 2011, di autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio della Versalis S.p.a. sita nel Comune di Mantova (MN), relativo all'attuazione del Progetto HOOP - impianto pilota per la pirolisi di plastiche miste, identificata dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in piazza Boldrini n. 1 - 20097 San Donato Milanese (MI), (ID 140/11191), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

23A05365

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009743/XVJ/VCE/C dell'11 settembre 2023, l'esplosivo denominato «*boîtier multivoies unidirectionnel* (10 *voies*) [PN BM0013AA00100]» è classificato nella V categoria - gruppo «E» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0432 1.4S, assegnato dall'organismo notificato «INERIS» (Francia) in data 9 marzo 2023.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare in nome e per conto della società «Avio S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.15.0009 del 9 marzo 2023 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») in data 8 luglio 2022, rilasciati dall'organismo notificato «Ineris».

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Pyroalliance» presso gli stabilimenti siti in Les Mureaux - Cedex (Francia) e Quartier Lagoubran - Tolone (Francia).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

23A05368

Soppressione della Parrocchia di S. Stefano in Casale Pistrino, in Brisighella.

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 settembre 2023, viene soppressa la Parrocchia di S. Stefano in Casale Pistrino, con sede in Brisighella (RA), frazione Fognano.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

23A05399

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto religioso di diritto diocesano «Figli di Sant'Anna», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 settembre 2023 viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Istituto religioso di diritto diocesano «Figli di Sant'Anna», con sede in Roma.

23A05400

Soppressione della Parrocchia della Madonna del Bosco, in Alfonsine.

Con decreto del Ministro dell'interno del 6 settembre 2023 viene soppressa la Parrocchia della Madonna del Bosco, con sede in Alfonsine (RA).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

23A05401

Criteri e modalità di riparto e utilizzo, per l'anno 2023, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, pari a 6 milioni di euro.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I decreti», è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 settembre 2023, corredato degli allegati A e B, recante: «Criteri e modalità di riparto e utilizzo, per l'anno 2023, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, pari a 6 milioni di euro», previsto dall'art. 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2023 al n. 3376.

23A05481

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-230) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.